



Ufficio Speciale per la Ricostruzione

L'Aquila

NUOVE PROCEDURE EX DPCM 04.02.2013 – COMMISSIONE PARERI

Visto il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies;

Visto il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale 21 gennaio 2013 n. 1

Visto il D.P.C.M 4 febbraio 2013 l'art. 2, comma 7 del D.P.C.M 4 febbraio 2013;

Sentiti il Comune dell'Aquila, il Genio civile della Provincia dell'Aquila e la Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo e viste le comunicazioni con cui sono stati indicati dalle amministrazioni medesime i soggetti designati a rappresentarle in seno alla Commissione pareri per la valutazione delle richieste di contributo ex art. 67 ter del d.l. 83/2012;

Considerato che in attuazione delle disposizioni citate è necessaria un'ulteriore attività di pianificazione e regolamentazione dettagliata delle singole fasi da seguire per l'espletamento delle istruttorie relative alle procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, atta ad integrare la normativa già vigente;

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA) istituisce la Commissione pareri per la valutazione delle richieste di contributo ex art. 67 ter del d.l. 83/2012 e adotta il seguente regolamento di attuazione della procedura semplificata.

A - Disciplina della procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila, relativa al progetto parte-prima

La seguente procedura reca la disciplina per il riconoscimento dei contributi massimi ammissibili per la ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila, relativi al progetto parte-prima.

1. L'istanza relativa al progetto parte prima è presentata all'USRA secondo le modalità disciplinate dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1 del 2013. I contenuti minimi dell'istanza e gli elaborati necessari sono indicati nello stesso decreto, nello schema di domanda e negli allegati pubblicati sul sito dell'USRA e costituiscono elementi essenziali ai fini della ricevibilità dell'istanza.

La prima fase del procedimento si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della pratica per l'istruttoria, fatta salva l'eventuale richiesta di integrazione documentale di cui al punto successivo; per le pratiche presentate prima dell'applicazione della presente normativa e/o giacenti presso l'USRA, vale la data di assegnazione in luogo della data di presentazione.

2. L'USRA, entro 5 (cinque) giorni, verifica la completezza della documentazione o richiede integrazione documentale e invia al richiedente la comunicazione di avvio della prima fase del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

3. Il termine di sessanta giorni può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali del progetto o dell'istanza, o di chiarimenti, necessari ai fini dell'esame dell'istanza medesima.

Esaminata l'istanza e le eventuali integrazioni documentali pervenute, l'USRA determina il contributo massimo concedibile e ne dà comunicazione all'interessato e al Comune di L'Aquila per l'adozione dei propri provvedimenti di competenza. La comunicazione conclude la prima fase del procedimento.

4. Qualora il contributo per la ricostruzione riguardi edifici o aggregati per i quali sia richiesta la **demolizione/ricostruzione**, il progetto parte prima è sottoposto alla valutazione della Commissione Pareri, fatta eccezione per i beni di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 per i quali non è contemplata la possibilità di demolizione.

La procedura si svolge secondo le modalità di seguito indicate.

La Commissione Pareri è composta, oltre che dall'USRA:

- a) dal Comune di L'Aquila, in tutti i casi di demolizione/ricostruzione;
- b) dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, nel caso di edifici/aggregati che comprendano immobili di interesse culturale ai sensi dell'art 10 del DLgs 22.01.2004 n 42 e di edifici/aggregati ubicati all'interno dei Centri Storici del Capoluogo e delle Frazioni di L'Aquila così come individuati nel Piano di ricostruzione;
- c) da altri Uffici del MiBAC o dalle amministrazioni comunque preposte a rilasciare parere obbligatorio ai fini della demolizione;

I componenti della Commissione, rappresentanti delle suddette amministrazioni sono nominati dalle amministrazioni medesima che le comunicano all'USRA.

L'USRA, che ha funzione di sportello unico, entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della pratica, invia secondo le modalità concordate con le amministrazioni coinvolte l'istanza progetto parte prima alle amministrazioni pubbliche che devono necessariamente esprimersi in merito alla pratica presentata, mediante pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati; per le pratiche presentate prima dell'applicazione della presente normativa e/o giacenti presso l'USRA, vale la data di assegnazione in luogo della data di presentazione.

L'istruttoria della scheda parametrica e del contributo spettante del progetto parte-prima è svolto presso l'USRA, che ne comunica tempestivamente l'esito alle amministrazioni che devono esprimere parere.

Le stesse amministrazioni entro 20 (venti) giorni richiedono per il tramite dell'USRA eventuali integrazioni relative alla pratica presentata, necessarie ai fini dell'esame dell'istanza e dell'espressione definitiva dei provvedimenti di competenza, assegnando, sempre per il tramite dell'USRA, un termine, non superiore a 30 giorni, per il completamento della pratica.

L'invio della richiesta di integrazioni sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere solo a seguito della presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta.

A seguito dell'integrazione dell'istanza l'USRA provvede ad inviare alle amministrazioni coinvolte le integrazioni dalle medesime richieste ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi di competenza, indicando la riunione della Commissione Pareri e convocando le amministrazioni che debbano esprimersi sul progetto ed il privato istante.

La riunione della Commissione Pareri si svolge secondo le norme indicate al successivo punto B.5 e seguenti.

All'esito della riunione della Commissione Pareri, l'USRA assume il provvedimento definitivo di conclusione del progetto parte prima.



L'atto conclusivo del procedimento è inviato al Comune di L'Aquila e alle altre amministrazioni coinvolte per l'adozione dei propri provvedimenti di competenza, nonché al privato istante.

B - Disciplina della procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila, relativa al progetto parte-seconda.

La seguente procedura reca la disciplina per il riconoscimento dei contributi definitivi per la ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila, relativi al progetto parte-seconda.

1. La fase del procedimento relativa al progetto parte seconda si conclude entro un termine di sessanta giorni ovvero di novanta giorni, esclusivamente nei casi in cui è prevista la convocazione della riunione in presenza della Commissione Pareri di cui al punto 9.

Nei casi in cui il procedimento abbia ad oggetto edifici/aggregati che comprendano immobili di interesse culturale ai sensi dell'art 10 del DLgs 22.01.2004 n 42, il termine di conclusione è pari a novanta giorni ovvero centoventi giorni nei casi in cui è prevista la convocazione della riunione in presenza della Commissione Pareri di cui al punto 9.

Resta ferma la sospensione del procedimento per un termine massimo di trenta giorni nel caso di richiesta di integrazione documentale di cui al punto 6.

2. La Commissione Pareri è composta, oltre che dall'USRA:

- a) dal Comune di L'Aquila, in tutti i casi, con riferimento al rispetto della normativa emanata con il P.d.R., alla eventuale presenza di richieste di condoni, alle condizioni per il rilascio del permesso di costruire o ogni altra autorizzazione necessaria (ad es. l'autorizzazione di cui all'art 146 del DLgs 42/2004);
- b) dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, nel caso di edifici/aggregati che comprendano immobili di interesse culturale ai sensi dell'art 10 del DLgs 22.01.2004 n. 42 e di edifici/aggregati ubicati all'interno dei Centri Storici del Capoluogo e delle Frazioni di L'Aquila soltanto nel caso di sostituzione edilizia;
- c) dal Genio Civile della Provincia di L'Aquila, che si esprime ai sensi dell'art 2 c 8 e 9 OPCM 3779/09 e s.m.i. e dell'art 2 commi 8 e 9 OPCM 3790/09 e s.m.i. rilasciando un'attestazione di avvenuto deposito;
- d) da ogni altro Ufficio del MiBAC e da ogni altra amministrazione competente ad esprimere parere nel caso specifico.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura, la Commissione Pareri opera secondo la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'istanza relativa al progetto parte seconda è presentata all'USRA con le modalità disciplinate dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1 del 2013.

Il progetto è corredato:

- a) dall'elenco degli elaborati riportati in allegato alla Determina USRA n 194 del 30.10.2013 riguardante il progetto parte seconda, per l'esame ed il parere dell'USRA;
- b) dagli elenchi degli elaborati riportati in allegato alla stessa Determina di cui al punto a), per l'esame ed il parere del Comune di L'Aquila, della Soprintendenza ai monumenti di L'Aquila e dell'Ufficio del Genio Civile della Provincia di L'Aquila;
- c) dagli elaborati necessari, per l'esame e il parere di ogni altra amministrazione competente.

Tale documentazione è considerata contenuto minimo del progetto parte seconda ai fini della sua ricevibilità.

4. Entro un massimo di cinque giorni dalla presentazione del progetto, l'USRA verifica la completezza della documentazione e comunica al richiedente l'avvio della seconda fase del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



5. Contestualmente il progetto parte seconda è inviato dall'USRA, che funge da sportello unico, in modalità telematica o secondo le modalità concordate con le amministrazioni coinvolte, alle amministrazioni pubbliche che si esprimono in merito al progetto parte seconda, mediante pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati.

Contestualmente all'invio del progetto, l'USRA comunica la convocazione della Commissione Pareri in modalità semplificata, telematica e asincrona, e indica:

- a) il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche coinvolte possono richiedere, per il tramite dell'USRA, eventuali integrazioni necessarie ai fini dell'adozione definitiva dei provvedimenti di competenza
- b) il termine entro il quale si deve concludere l'esame del progetto da parte di ogni amministrazione e devono essere inviati gli atti di assenso;
- c) la data prevista per l'eventuale riunione in presenza nei casi di cui al successivo punto 9.

6. Le amministrazioni coinvolte, entro il termine di venticinque giorni, possono richiedere, per il tramite dell'USRA e in modalità telematica, integrazioni documentali necessarie per la prosecuzione dell'istruttoria.

La richiesta di integrazioni sospende il termine per una sola volta e per un massimo di trenta giorni. Le integrazioni devono essere inviate dall'interessato all'USRA, che provvede a trasmetterle alle amministrazioni competenti.

7. Nei successivi trenta giorni, le amministrazioni competenti provvedono ad esaminare il progetto parte seconda e le eventuali integrazioni pervenute ed inviano all'USRA in modalità telematica pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati.

Il termine dell'istruttoria è prorogato di ulteriori trenta giorni qualora il procedimento abbia ad oggetto edifici/aggregati che comprendano immobili di interesse culturale ai sensi dell'art 10 del DLgs 22.01.2004 n 42.

8. Ottenuti tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, l'USRA adotta il provvedimento e lo comunica al richiedente ed al Comune di L'Aquila. Tale comunicazione conclude il procedimento di riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, indicando l'ammontare riconosciuto.

9. Decorso il termine per la trasmissione degli atti di assenso, la riunione "in presenza" della Commissione Pareri è convocata dall'USRA nella data già prefissata ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) richiesta espressa, motivata da ragioni di particolare complessità del progetto, da parte dell'amministrazione precedente o di un'altra delle amministrazioni coinvolte;
- b) dissenso espresso da parte di una delle amministrazioni coinvolte, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento (ai sensi dell'art. 20, comma 5-bis del dPR n. 380/2001);
- c) mancata trasmissione dell'atto di assenso da parte di una delle amministrazioni coinvolte. In tal caso le amministrazioni che, entro il termine indicato, hanno trasmesso in modalità telematica all'USRA e alle altre amministrazioni coinvolte il proprio atto di assenso possono non intervenire alla riunione in presenza. Dei pareri positivi già espressi si tiene conto per l'adozione della determinazione motivata.

L'USRA può rinviare la conclusione della riunione indetta, una sola volta e sulla base di motivate esigenze emerse durante la medesima riunione.

Valutate le specifiche risultanze della Commissione Pareri, l'USRA adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento entro un massimo di trenta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione degli atti di assenso di cui al punto 5, lett. b). In caso di esito positivo, il provvedimento indica l'ammontare del contributo per la ricostruzione riconosciuto.

10. L'atto conclusivo del procedimento è inviato al Comune di l'Aquila, perché provveda all'erogazione del contributo e all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza, al privato istante nonché



agli enti di gestione, distribuzione o erogazione dei servizi pubblici (acqua, energia, ecc.) per l'immediato avvio delle attività di competenza e a ogni altra Amministrazione coinvolta.

11. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente procedura si rinvia alla disciplina generale della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si ordina l'immediata pubblicazione del presente regolamento di attuazione sul sito dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila.

Roma, 6 Dicembre 2013

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Paolo Aielli

